



PARLAMENTO EUROPEO

2009-2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2011/0371(COD)

17.7.2012

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI", il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

Relatore per parere: Silvia-Adriana Țicău

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'istruzione e la formazione sono l'essenza della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali degli Stati membri. Pertanto la Commissione e il Parlamento promuovono, per il periodo 2014-2020, il rafforzamento del sostegno dell'Unione a favore dell'istruzione e della formazione al fine di migliorare le competenze dei cittadini e di contribuire a ridurre l'elevato livello di disoccupazione giovanile in molti Stati membri.

Descrizione del regolamento

Il programma "Erasmus per tutti" abbraccia i settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e si propone di sostenere tutti i settori dell'istruzione (istruzione superiore, istruzione e formazione professionale nonché per adulti, istruzione scolastica e gioventù), in una prospettiva di apprendimento permanente.

Secondo la proposta della Commissione il programma "Erasmus" è incentrato su tre tipi di azioni fondamentali:

- **la mobilità a fini di apprendimento** per studenti, giovani, insegnanti e personale, a livello transnazionale e internazionale;
- **la cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche** tra gli istituti d'istruzione, anche per quanto concerne la cooperazione con gli organismi operanti nel settore della gioventù e il sostegno dei programmi politici;
- **il sostegno alle riforme politiche e al rafforzamento delle capacità** nei paesi terzi, compresi i paesi interessati dal processo di allargamento, con particolare attenzione ai paesi limitrofi e al dialogo politico internazionale.

"Erasmus per tutti" integra e porta avanti i programmi internazionali in atto (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink e Alfa) e i programmi di cooperazione con i paesi industrializzati. Per il periodo 2014-2020, il programma "Erasmus per tutti" avrà una dotazione finanziaria di 17 299 milioni di EUR, di cui 16 742 milioni di EUR (il 65% a favore della mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo, il 26% a favore della cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, il 4% a favore del sostegno alle riforme politiche e il 2% per le spese amministrative) per azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, 318,4 milioni di EUR per le attività Jean Monnet e 238,8 milioni di EUR per azioni concernenti lo sport. Inoltre, per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, sarà assegnato un importo indicativo di 1,8 miliardi di EUR proveniente da vari strumenti esterni. I fondi saranno messi a disposizione sulla base di due stanziamenti pluriennali, rispettivamente per 4 e 3 anni, al fine di garantire la stabilità e la prevedibilità.

I fondi assegnati al programma "Erasmus per tutti" saranno utilizzati per le azioni contemplate all'articolo 6, paragrafo 1, per le azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione nonché per le spese di assistenza tecnica. Inoltre, la Commissione finanzia le garanzie per i prestiti destinati agli studenti di master, residenti in un paese partecipante, che frequentano detto corso in un altro paese partecipante.

Posizione del relatore

Il relatore è a favore del regolamento proposto dalla Commissione e propone alcune modifiche finalizzate a:

1. includere tra gli obiettivi generali del Programma l'incremento del numero delle persone di età superiore ai 35 anni che beneficiano dell'apprendimento permanente;
2. includere tra gli obiettivi specifici e le azioni del Programma la mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo e nel settore dell'imprenditorialità definendo altresì appositi indicatori in merito;
3. includere le politiche industriali dell'UE tra le politiche dell'Unione che hanno rilevanza per il programma "Erasmus per tutti";
4. garantire l'accesso al programma "Erasmus per tutti" alle organizzazioni non governative, in particolare quelle giovanili, operanti in settori quali l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport di base;
5. utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per agevolare l'accesso al programma "Erasmus per tutti" da parte delle persone con difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico e culturale;
6. assicurare l'idoneità dei dottorandi a beneficiare delle garanzie per i prestiti destinati ai dottorandi residenti in un paese partecipante che seguono un dottorato in un altro paese partecipante;
7. definire, nell'allegato 1 del regolamento e non attraverso atti delegati, i criteri di prestazione di cui agli articoli 5 e 11;
8. eliminare, tra i criteri di assegnazione dei fondi che saranno gestiti da un'Agenzia nazionale ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il criterio del "costo della vita nello Stato membro", che potrebbe dare adito a discriminazioni tra studenti/dottorandi a seconda dello Stato membro di residenza;
9. garantire la trasparenza a livello di attuazione del Programma "Erasmus per tutti" imponendo alla Commissione l'obbligo di pubblicare sul suo sito Internet le informazioni concernenti le Agenzie nazionali designate, il programma di lavoro e i fondi messi a loro disposizione dalla Commissione su base annuale per l'attuazione del Programma in esame;
10. garantire la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri ai fini della designazione delle Agenzie nazionali responsabili della gestione del Programma "Erasmus per tutti" entro 1° gennaio 2014;
11. assicurare l'equilibrio, in termini di partecipazione, tra tutti i paesi che prendono parte al Programma.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il diffuso riconoscimento tra i cittadini dell'Unione europea e dei paesi terzi partecipanti del marchio "Erasmus" quale sinonimo di Mobilità ai fini di apprendimento nell'Unione *prelude a* un impiego *più ampio* di tale marchio da parte dei principali settori dell'istruzione *coperti* dal Programma.

Emendamento

(3) Il diffuso riconoscimento tra i cittadini dell'Unione europea e dei paesi terzi partecipanti del marchio "Erasmus" quale sinonimo di Mobilità ai fini di apprendimento nell'Unione *rende auspicabile* un *più ampio* impiego di tale marchio **e un miglioramento dei suoi strumenti di valutazione e di monitoraggio** da parte dei principali settori dell'istruzione *interessati* dal Programma.

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La necessità di dare continuità alla politica europea in materia di istruzione e al successo dei precedenti programmi – "apprendimento permanente", "Gioventù in azione", "Leonardo da Vinci", "Comenius", "Erasmus" e "Grundtvig" – presuppone il mantenimento della denominazione dei programmi stessi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. ***Una simile aspirazione deve tradursi in azioni di monitoraggio e di valutazione concrete in modo da garantire che il Programma sia attuato nel rispetto dei citati obiettivi.***

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di diplomarsi (Master) in un altro Paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione degli istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi

Emendamento

(10) Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di conseguire un master ***o un dottorato*** in un altro paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione degli istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello

partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti.

di master *o di dottorato* in altri paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti. ***Esso non dovrà tuttavia sovrapporsi al programma Marie Curie nel quadro di Orizzonte 2020.***

Motivazione

Lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca riveste un'importanza fondamentale per la competitività dell'UE. Si tratta di settori strettamente connessi agli istituti di insegnamento superiore. È pertanto importante che anche i dottorandi possano beneficiare, attraverso il programma "Erasmus per tutti", della garanzia sui prestiti finalizzati al conseguimento di un dottorato in un altro paese partecipante.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) ha tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di istruzione dell'Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli Stati membri.

Emendamento

(14) Il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) ha tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di istruzione dell'Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli Stati membri. ***La politica così delineata deve essere sostenuta e rappresentare una priorità nell'ambito del Programma. Inoltre, poiché l'istruzione e la formazione professionali svolgono un ruolo essenziale per la promozione di condizioni favorevoli alla ricerca e all'innovazione, si tratta di un aspetto particolarmente importante da sottolineare.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È necessario aumentare l'intensità e il volume della cooperazione europea tra le scuole e della mobilità del personale e dei discenti, per soddisfare le priorità fissate dall'Ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21° secolo, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare la professione dell'insegnante e la dirigenza scolastica. In tale contesto, è opportuno attribuire particolare importanza agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono prematuro di istruzione e formazione, garantire un livello adeguato nelle competenze di base, migliorare la qualità dell'istruzione e della cura della prima infanzia e aumentare la partecipazione alle relative strutture, nonché al rafforzamento delle competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto, e al miglioramento delle opportunità educative dei bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico .

Emendamento

(15) È necessario aumentare l'intensità e il volume della cooperazione europea tra le scuole e della mobilità del personale e dei discenti, per soddisfare le priorità fissate dall'Ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21° secolo, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare la professione dell'insegnante e la dirigenza scolastica. In tale contesto, è opportuno attribuire particolare importanza agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono prematuro di istruzione e formazione, garantire un livello adeguato nelle competenze di base, migliorare la qualità dell'istruzione e della cura della prima infanzia e aumentare la partecipazione alle relative strutture, nonché al rafforzamento delle competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto, e al miglioramento delle opportunità educative dei bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico . ***È inoltre opportuno porre l'accento sul miglioramento delle competenze linguistiche in modo da far fronte al carattere "globale" di numerosi posti di lavoro.***

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale

Emendamento

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale

e a sostenere in particolare istituzioni universitarie che siano inserite nella struttura gestionale europea, che coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti.

e a sostenere in particolare istituzioni universitarie che siano inserite nella struttura gestionale europea, che coprano l'intera gamma delle materie politiche che interessano l'Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti. ***È opportuno includere anche le organizzazioni giovanili e gli esperti in materia di politica della gioventù.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni della società civile che operano nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, a livello nazionale ed europeo. È estremamente importante raggiungere un'ampia titolarità in relazione alle strategie e alle politiche in materia di apprendimento permanente. La società civile è fondamentale se si vuole tenere conto delle idee e delle preoccupazioni delle parti interessate a tutti i livelli e costituisce la base di un dialogo solido tra l'Unione e i suoi cittadini nell'ottica di realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti

dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di giovani studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne *l'impiegabilità* nell'economia *globale* e *a rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati da un profilo internazionale*.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

Emendamento 11

dell'Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell'apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l'accesso di giovani studenti (attivi anche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne *l'occupabilità* nell'economia *europea* e *promuoverà la mobilità dei lavoratori*.

Emendamento

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). ***È altresì importante sostenere e rafforzare l'attuazione di strategie e politiche di istruzione professionale nel quadro del Programma.***

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne.

Emendamento

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne. ***Simili garanzie presuppongono necessariamente lo sviluppo di adeguati strumenti di valutazione e di monitoraggio.***

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del Programma, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti *dev'essere* delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti ***i criteri di prestazione e*** le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti

Emendamento

(33) Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del Programma, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti *deve* essere delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la

delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Per garantire la trasparenza e far sì che tutti i potenziali beneficiari possano preparare la loro partecipazione al programma "Erasmus per tutti" nel periodo 2014-2020, è necessario che i criteri di prestazione concernenti le Agenzie nazionali costituiscano parte integrante del regolamento e non siano invece stabiliti successivamente dalla Commissione mediante atti delegati.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica e la gioventù.

Emendamento

3. Il Programma riguarda l'istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'istruzione degli adulti, l'istruzione scolastica, **la formazione non formale** e la gioventù.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. "**contesto** non formale": un **contesto di apprendimento** che è **spesso pianificato e organizzato ma non rientra** nel sistema di istruzione e formazione formale;

Emendamento

2. "**formazione** non formale": un **processo organizzato** che **offre alle persone la possibilità di sviluppare capacità, abilità e competenze diverse da quelle acquisite** nel **quadro del** sistema di istruzione e formazione formale;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5. "Sostegno alla riforma delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare i metodi aperti di coordinamento;

Emendamento

5. "Sostegno alla riforma delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare i metodi aperti di coordinamento, ***ivi incluso un dialogo strutturato con la società civile, le organizzazioni che svolgono attività di formazione non formale e le organizzazioni giovanili;***

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7. "personale": le persone che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale ***dei giovani***. Può comprendere insegnanti, formatori, capi d'istituto, animatori giovanili e personale non docente;

Emendamento

7. "personale": le persone che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale. Può comprendere insegnanti, formatori, capi d'istituto, animatori giovanili e personale non docente;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

17. "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato) svolta da giovani, individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale ***all'apprendimento;***

Emendamento

17. "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato, ***formazione dei giovani***) svolta da giovani, individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale ***alla formazione;***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis. "dialogo strutturato": piattaforme e forum atti a garantire il contributo delle organizzazioni non governative e di altre parti interessate all'elaborazione di strategie e politiche.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il loro accento sugli effetti a lungo termine e l'eventuale disponibilità, se possibile, di analisi basate su riscontri oggettivi a fondamento delle azioni o delle attività stesse.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Programma mira a creare strutture di apprendimento permanente ben funzionanti ed efficaci, incentrate sulle migliori pratiche e su studi basati su riscontri oggettivi, e a integrare l'apprendimento permanente offerto da diverse strutture di formazione, di tipo formale e non formale, nei sistemi esistenti nonché a promuovere un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento lungo tutto l'arco

della vita.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, esso si propone altresì di contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) aumento del numero di persone di età superiore ai 35 anni che partecipano ad attività di apprendimento permanente.

b) sviluppo dell'apprendimento permanente come realtà accessibile a tutti.

c) incremento del tasso di occupazione giovanile.

Motivazione

L'istruzione e la formazione contribuiscono in maniera diretta al conseguimento di un lavoro dignitoso e ben retribuito. L'incremento del tasso di occupazione negli Stati membri, soprattutto a livello giovanile, è un obiettivo fondamentale dell'UE che occorre quindi inserire tra gli obiettivi generali del programma "Erasmus per tutti".

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a – trattino 1 – sottotratino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– % di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità;

– % di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità, ***misurata sulla base di criteri oggettivi quali il tasso di occupazione un anno dopo la conclusione degli studi o la quota di partecipanti che hanno preso parte ad attività professionali nell'ambito del loro***

piano di studi;

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità. Questi ultimi non devono essere basati unicamente su dichiarazioni soggettive ma devono altresì includere, per quanto possibile, criteri di misurazione oggettivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a – trattino 1 – sottotrittino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- % di imprenditori partecipanti che hanno migliorato le proprie competenze fondamentali e/o le qualifiche rilevanti nell'ambito dell'imprenditorialità.

Motivazione

Lo sviluppo delle competenze necessarie per l'imprenditorialità, in particolare a livello giovanile, deve essere monitorato attraverso un indicatore specifico che consenta di evidenziare la necessità di rafforzare il sostegno a favore dell'istruzione e della formazione dei giovani imprenditori.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a – trattino 1 – sottotrittino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– % di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita *politica e sociale*

– % di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita ***imprenditoriale, sociale o politica***

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

Emendamento

c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente ***orientato in particolar modo all'istruzione e alla formazione professionali***, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l'apprendimento ***informale e non formale nonché le formazioni specialistiche***, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù ***e dell'apprendimento permanente*** mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione

– indicatore correlato: numero degli istituti di *istruzione* superiore esterni all'Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione

Emendamento

– indicatore correlato: numero degli istituti di *insegnamento* superiore ***interni ed*** esterni all'Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione ***a livello internazionale***

Motivazione

L'emendamento è introdotto a fini di chiarezza e coerenza del testo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) migliorare la formazione volta al recupero di competenze vecchie e nuove

*necessarie per la competitività
dell'industria europea;*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e – trattino 1

Testo della Commissione

– indicatore correlato: % di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche

Emendamento

– indicatore correlato: % di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche, ***misurata in particolare sulla base di criteri oggettivi quali il positivo superamento di test di lingua***

Motivazione

Al fine di garantire il successo del Programma e il corretto utilizzo dei fondi pubblici, oltre che per non danneggiare la buona reputazione del marchio "Erasmus", è essenziale migliorare i metodi di monitoraggio e valutazione, in particolare definendo chiaramente indicatori e modalità. Questi ultimi non devono essere basati unicamente su dichiarazioni soggettive ma devono altresì includere, per quanto possibile, criteri di misurazione oggettivi.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo,

Emendamento

a) Mobilità ai fini di apprendimento dell'individuo ***anche nel settore dell'imprenditoria, magari attraverso forme di apprendistato;***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) La mobilità transnazionale degli studenti degli istituti *superiori* e delle scuole di

Emendamento

a) La mobilità transnazionale, *tra i paesi partecipanti di cui all'articolo 18*, degli

formazione professionale nonché dei giovani che svolgono *le* attività non formali, *tra i paesi partecipanti, di cui all'articolo 18*. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner, in un tirocinio all'estero o nella partecipazione ad attività **giovanili, in particolare** volontariato. Alla mobilità *che consenta di preparare* un master contribuisce lo strumento di *garanzie* per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all'articolo 14, paragrafo 3.

studenti degli istituti *di insegnamento superiore*, delle scuole di formazione professionale e **per adulti** nonché dei giovani che svolgono attività non formali. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner, in un tirocinio **o un contratto di lavoro o di formazione** all'estero o nella partecipazione ad attività **quali ad esempio il** volontariato. Alla mobilità *finalizzata alla preparazione di un* master **o di un dottorato** contribuisce lo strumento di *garanzia* per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) La mobilità transnazionale del personale, nell'ambito dei paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero;

Emendamento

b) La mobilità transnazionale del personale, nell'ambito dei paesi partecipanti, di cui all'articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero, **anche nel settore dell'imprenditoria**.

Motivazione

La mobilità a fini di apprendimento dei giovani imprenditori è importante per l'attuazione delle politiche industriali e per la competitività dell'UE.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Le pari opportunità per tutti gli studenti in termini di cooperazione e mobilità a prescindere dall'università/istituto di provenienza.

Motivazione

Il principio dell'uguaglianza e della non discriminazione deve trovare riscontro nel processo di cooperazione in materia di innovazione e buone pratiche.

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'azione sosterrà la mobilità legata all'istruzione e alla formazione professionali nell'ambito dell'apprendimento permanente ai fini della diffusione delle competenze e dei mestieri nella loro totalità.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) Forme di partenariato strategico transnazionale tra organizzazioni che svolgono attività di istruzione, formazione e/o attività giovanili o in altri settori rilevanti, per sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how;

a) Forme di partenariato strategico transnazionale tra organizzazioni che svolgono attività di istruzione, formazione, ***sviluppo delle competenze*** e/o attività giovanili o in altri settori rilevanti, per sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how;

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una cooperazione transnazionale incentrata sul riconoscimento e il sostegno che persegue come obiettivo un

impatto sistematico a lungo termine attraverso la modernizzazione e la diversificazione dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto concerne gli istituti che offrono formazioni formali e non formali, le imprese e la società civile;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– *Alleanze* della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese, che promuovono la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula.

Emendamento

– *alleanze* della conoscenza tra istituti di insegnamento superiore e imprese, che promuovono la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti, *anche* sviluppando nuovi curricula *e metodi di apprendimento;*

Motivazione

Nell'istruzione, il contenuto dei corsi di studio è importante quanto il metodo di insegnamento. La cooperazione tra gli istituti deve permettere di sviluppare anche metodi di apprendimento innovativi.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2

Testo della Commissione

– *Alleanze* delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e le imprese che promuovono l'occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale e impiegando gli strumenti di riconoscimento a livello di Unione.

Emendamento

– *alleanze* delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e le imprese che promuovono l'occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale, *anche attraverso l'utilizzo delle TIC*, e impiegando gli strumenti di riconoscimento a livello di Unione;

Motivazione

Le TIC devono essere utilizzate dalle strutture scolastiche e di formazione nonché dalle imprese che promuovono l'occupabilità, la creazione di nuovi programmi specifici per i vari settori, lo sviluppo di modalità innovative di insegnamento e formazione in ambito professionale nonché l'applicazione degli strumenti di riconoscimento a livello di Unione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) reti e alleanze per la formazione nel campo delle arti e dei mestieri; competenze necessarie per le attività di conservazione del patrimonio culturale;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) apprendimento permanente al fine di garantire lo sviluppo delle carriere e l'aumento delle opportunità di impiego.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'azione comprende inoltre il sostegno amministrativo alle organizzazioni della società civile che operano nell'ambito dell'apprendimento permanente e della formazione formale e non formale, con particolare riferimento alla gioventù.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione, formazione e gioventù;

Emendamento

c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione, formazione e gioventù ***nonché di cultura e imprenditoria***;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Attività Jean Monnet

Emendamento

Istruzione europea e attività Jean Monnet

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii ter) l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii quater) l'Agenzia europea di Middelfart per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con esigenze speciali;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii quinquies) il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

c) promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

c) promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive *e sostenendo il volontariato nello sport.*

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) promuovere una crescita sostenibile e inclusiva facilitando l'accesso delle persone con disabilità alle attività sportive;
– indicatore correlato: % di partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per rafforzare la

partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive.

c ter) sostenere le attività sportive e la formazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute della società.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I criteri di prestazione per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al primo paragrafo sono illustrati nell'allegato -I.

Motivazione

Ai fini della trasparenza e della certezza giuridica i criteri di prestazione concernenti le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali dovrebbero costituire parte integrante del regolamento. A tale scopo gli indicatori proposti dalla Commissione dovrebbero essere inseriti nell'allegato -I.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sostegno agli eventi sportivi europei *non commerciali* che coinvolgono diversi paesi europei;

b) sostegno agli eventi sportivi europei *di base* che *non perseguono finalità di lucro* e coinvolgono diversi paesi europei;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) dialogo con le parti interessate europee.

e) dialogo con le parti interessate europee,

includere le imprese.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le attività sportive sostenute, se del caso, **raccogliono** finanziamenti supplementari mediante accordi di partenariato stipulati con soggetti terzi, come per esempio imprese private.

Emendamento

2. Le attività sportive sostenute, se del caso, **possono raccogliere** finanziamenti supplementari mediante accordi di partenariato stipulati con soggetti terzi, come per esempio imprese private.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo di 1,812,000,000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Emendamento

Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo di 1 812 000 000 euro, proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, **anche nel settore dell'imprenditorialità**, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.

Motivazione

La mobilità a fini di apprendimento dei giovani imprenditori è importante per l'attuazione della politica industriale e per la competitività dell'UE.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali che si limiteranno a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si rifletterà nella programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

Emendamento

Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 stanziamenti pluriennali che si limiteranno a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. ***In un'ottica di continuità delle azioni e di ordinato svolgimento del Programma gli stanziamenti annuali saranno di entità tra loro sostanzialmente simili.*** Tale finanziamento si rifletterà nella programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell'UE debbano tener conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

Motivazione

Ai fini della buona gestione del Programma per l'intero periodo 2014-2020 è importante che gli stanziamenti annuali di bilancio siano di entità tra loro simili.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione finanzia le *cauzioni* per i prestiti destinati agli studenti di master, residenti in un paese partecipante ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che portano a termine un corso di studi completo in un

Emendamento

3. La Commissione finanzia le *garanzie* per i prestiti concessi agli studenti di master ***e ai dottorandi*** residenti in un paese partecipante ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che portano a termine un

altro paese partecipante; tale finanziamento viene erogato tramite un amministratore cui sia stato conferito il mandato di applicarlo sulla base di atti fiduciari, nei quali si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che regolamentano l'attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi obblighi delle parti. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, entrate e rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo strumento finanziario. Quest'ultimo, insieme alle necessità e all'accettazione espresse dal mercato, sarà soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2).

master *o un dottorato* in un altro paese partecipante; tale finanziamento viene erogato tramite un amministratore cui sia stato conferito il mandato di applicarlo sulla base di atti fiduciari, nei quali si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che regolamentano l'attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi obblighi delle parti. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, entrate e rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo strumento finanziario. Quest'ultimo, insieme alle necessità e all'accettazione espresse dal mercato, sarà soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, *del presente regolamento*.

Motivazione

Data l'importanza della ricerca e dell'innovazione per la competitività nonché per lo sviluppo industriale, economico e sociale dell'UE, i dottorandi dovrebbero essere idonei a ricevere prestiti garantiti attraverso il programma "Erasmus per tutti" e finalizzati al conseguimento di un dottorato in un paese partecipante diverso da quello di residenza.

Emendamento 56 **Proposta di regolamento** **Articolo 14 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal

Emendamento

4. Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal

Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

Gli enti pubblici, al pari delle scuole, degli istituti di insegnamento superiore e delle organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che non soddisfano le condizioni di cui al primo paragrafo, hanno l'obbligo di presentare una documentazione attestante la capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal Programma.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiarire il testo e a migliorare l'accessibilità del Programma per gli enti pubblici nonché per le scuole, gli istituti di insegnamento superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i risultati comprovati dei progetti.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Oltre al continuo monitoraggio, la Commissione *organizza, non più tardi della fine del 2017*, una relazione di valutazione *per valutare* l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, l'efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo, allo scopo di elaborare una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione del Programma. Tale

2. Oltre al continuo monitoraggio, la Commissione ***redige e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio*** una relazione di valutazione ***annuale*** *sull'*efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, l'efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo, allo scopo di elaborare una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione del Programma.

valutazione riguarda la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

Tale valutazione riguarda la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

Motivazione

Ai fini del positivo monitoraggio dello svolgimento del programma "Erasmus per tutti" nel periodo 2014-2020 è necessario che le relazioni di valutazione siano redatte dalla Commissione su base annuale nonché presentate al Parlamento europeo.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**– "Erasmus – Imprenditorialità",
associato alle industrie e alle PMI
europee;**

**"Erasmus – Apprendimento
permanente", associato all'istruzione per
gli adulti.**

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**1 bis. La Commissione e gli Stati membri
promuovono la partecipazione al
Programma da parte delle organizzazioni
non governative, in particolare quelle
operanti in settori quali l'istruzione, la**

formazione, e lo sport di base per i giovani.

Motivazione

Considerando che i giovani sono i principali beneficiari del programma "Erasmus per tutti", è importante che le organizzazioni non governative, in particolare quelle operanti in settori quali l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport di base per i giovani, partecipino al programma in oggetto.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per favorire la partecipazione delle persone che hanno maggiori difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale.

Emendamento

2. Nell'esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per favorire la partecipazione delle persone che hanno maggiori difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale. ***A tale scopo la Commissione e gli Stati membri attribuiscono carattere prioritario all'utilizzo delle TIC e delle nuove tecnologie per favorire l'accesso all'istruzione, alla formazione e allo sport da parte delle persone interessate dalle citate difficoltà.***

Motivazione

L'utilizzo delle TIC e delle nuove tecnologie dovrebbe essere parte integrante dell'impegno della Commissione e degli Stati membri a favore della partecipazione all'istruzione, alla formazione e allo sport da parte delle persone con difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico e culturale.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera a

Testo della Commissione

a) Le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e

Emendamento

a) Le politiche pertinenti dell'Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e

dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, dell'impresa, della giustizia, dei consumatori, dello sviluppo, nonché la politica di coesione;

dei media, dell'occupazione, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, **della politica industriale**, dell'impresa, della giustizia, dei consumatori, dello sviluppo, nonché la politica di coesione;

Motivazione

La politica industriale dell'UE è uno dei principali beneficiari dell'istruzione, della formazione, della ricerca e dell'innovazione nell'Unione stessa. È pertanto importante aggiungere la politica industriale dell'UE alle politiche dell'Unione che hanno rilevanza per il programma "Erasmus per tutti".

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda il rilascio dei visti.

Emendamento

2. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto **ed efficace** funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda il rilascio dei visti.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Agenzia nazionale incoraggia la partecipazione delle autorità e delle parti interessate a livello locale e regionale alla definizione dell'attuazione e del monitoraggio dei progetti.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, da parte dell'Autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'Agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale fino all'accettazione della valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale.

Emendamento

1. Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, da parte dell'Autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'Agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale fino all'accettazione della valutazione di conformità ex ante. ***La Commissione e gli Stati membri interessati collaborano affinché la designazione delle Agenzie nazionali avvenga in tempi quanto più possibile rapidi. In ogni caso la designazione delle Agenzie nazionali e l'approvazione formale del relativo programma di lavoro devono avvenire entro e non oltre nove mesi dall'adozione del presente regolamento.*** Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'Agenzia nazionale.

Motivazione

Le disposizioni in esame sono state introdotte per garantire la cooperazione tra Stati membri e Commissione ai fini della designazione delle Agenzie nazionali nonché dell'approvazione formale dei relativi programmi di lavoro entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione formalizza le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi – Gioventù in azione e il Programma di apprendimento permanente (2007-2013) – ancora in corso all'inizio del Programma, al momento di accettare la

Emendamento

2. La Commissione formalizza ***e pubblica sul proprio sito Internet*** le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi – Gioventù in azione e il programma di apprendimento permanente (2007-2013) – ancora in corso all'inizio del Programma, al

valutazione di conformità ex-ante
sull'Agenzia nazionale designata per il
Programma.

momento di accettare la valutazione di
conformità ex-ante sull'Agenzia nazionale
designata per il Programma.

Motivazione

Per consentire lo scambio di buone pratiche e la trasparenza nell'attuazione del programma "Erasmus per tutti" è necessario che le informazioni cui fa riferimento il paragrafo in esame siano pubblicate sul sito Internet della Commissione.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna costantemente tutte le informazioni relative alle Agenzie nazionali designate dagli Stati membri, al contenuto dell'accordo concluso dalla Commissione con ciascuna Agenzia nazionale designata e ai fondi messi annualmente a disposizione delle Agenzie nazionali stesse per le azioni del Programma, sotto forma di sovvenzioni, nonché a sostegno degli oneri incombenti alle Agenzie nazionali responsabili della gestione del Programma in oggetto.

Motivazione

Per garantire la trasparenza e favorire lo scambio di buone pratiche la Commissione dovrebbe pubblicare sul proprio sito Internet, aggiornandole costantemente, tutte le informazioni cui fa riferimento il paragrafo in esame.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 28, in merito alla modifica **dell'articolo 13**,

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28, riguardo alla modifica

paragrafo 7 e dell'articolo 22, paragrafo 2, **relativi rispettivamente ai criteri di prestazione e** alle disposizioni sulle azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

dell'articolo 22, paragrafo 2, **relativo** alle disposizioni sulle azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

Motivazione

I criteri di prestazione cui fa riferimento l'articolo 13 saranno definiti dall'allegato -I del regolamento e non attraverso atti delegati.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 29 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In sede di attuazione del Programma la Commissione punta a istituire un quadro di facile utilizzo mediante procedure chiare, rapide e semplici nonché regole, orientamenti e informazioni comprensibili. Una valutazione trasparente deve essere a disposizione del pubblico a livello nazionale, regionale e locale durante tutta la fase di attuazione del Programma.

PROCEDURA

Titolo	"ERASMUS PER TUTTI" - Il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Riferimenti	COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 13.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 13.12.2011
Relatore per parere Nomina	Silvia-Adriana Țicău 14.2.2012
Esame in commissione	30.5.2012
Approvazione	12.7.2012
Esito della votazione finale	+: 41 -: 4 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Pavel Poc, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Țicău